

# COMUNE DI QUINDICI

## PROV. DI AVELLINO

Prot. 5293  
del 19/09/2016

Ai Responsabili di P.O.

A tutti i dipendenti comunali

e p.c. Al Signor Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

Loro Sedi

Oggetto: D.lgs n.97/2016-modifiche al decreto legislativo n.33/2013 sulla trasparenza.

Il decreto legislativo n. 97 ha modificato il decreto legislativo n.33/2013 sulla trasparenza, introducendo alcune norme che di seguito si esemplificano:

-art.5 che introduce l'articolo 4-bis che istituisce un nuovo sito internet, senza aggravio per le finanze pubbliche, denominato "Soldi pubblici" per favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve consentire l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento.

Inoltre, si prevede che ciascuna amministrazione pubblici sul proprio sito (nella sezione Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9, comma 1) i dati dei propri pagamenti indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti. Restano ferme le disposizioni in materia di spese per il personale disciplinate dai successivi commi da 15 a 20.

-art.9 introduce una serie di misure di semplificazione degli obblighi di pubblicazione volte principalmente ad evitare le duplicazioni, con l'effetto di semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni ed agevolare l'accesso del pubblico ai dati. In primo luogo, si prevede che la pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi o documenti. Inoltre, viene abrogata la disposizione che prevede, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, il trasferimento dei documenti all'interno della sezione archivio del sito internet. La norma, infine, prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di

banche dati assolvono gli obblighi di pubblicazione permettendo l'accesso ai documenti contenuti in dette banche dati.

Nell'allegato B allo schema di decreto legislativo sono indicate le 10 banche dati detenute da pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione e i relativi obblighi di pubblicazione assolti con la condivisione dei dati in esse contenuti.

Inoltre, anche le altre amministrazioni, società ed enti, sottoposti all'obbligo di pubblicazione, ma che non detengono banche dati, sono tenuti a comunicare alle amministrazioni di cui all'allegato B i dati in loro possesso da pubblicare, ai fini del loro inserimento nelle loro banche dati. In questi casi, l'obbligo è assolto con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento ipertestuale con la corrispondente banca dati.

-art.13 e 14 ridefiniscono gli obblighi di pubblicazione delle informazioni (curricula e compensi) delle cariche (di carattere politico e non) delle pubbliche amministrazioni:

- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 14);

- viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale (facendo riferimento agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo" anziché agli incarichi politici "di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico");

- viene introdotto l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.L. 66/2014) e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (comma 1-*ter* dell'art. 14);

- viene introdotto l'obbligo di indicare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e di essi si tiene conto ai fini del conferimento di eventuali successivi incarichi (comma 1-*quater* dell'art. 14).

- al vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, attualmente riferito ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di incarichi di collaborazione o consulenza:

1- viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai titolari di cariche di governo e espungendo gli incarichi dirigenziali, ora disciplinati dall'articolo 14, ma non gli incarichi amministrativi di vertice;

2- gli obblighi di pubblicazione sono estesi ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali;

3- per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del *curriculum vitae*.

-art.15-*bis* prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico, nonché delle società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

-art. 15-*ter* prevede obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Sulla corretta applicazione delle norme sulla trasparenza vigila l'ANAC impartendo gli ordini per la loro concreta attuazione.

L'eventuale inosservanza di questi vincoli determina la maturazione di responsabilità disciplinare.


Vanno valutati al fine della eventuale maturazione di responsabilità dirigenziale le inosservanze ai vincoli previsti in materia di accesso civico.

Viene irrogata la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, cioè da 500 a 10.000 euro, a carico dei dirigenti che non comunicano i dati relativi alla propria condizione ed a carico del responsabile, che non pubblica e/o non comunica per la pubblicazione, i dati sui pagamenti dell'ente e/o sulle società partecipate.

Tali sanzioni sono irrogate dall'ANAC.

il 2/10/2016

Il responsabile dell'anticorruzione



per nota 20/09/16



Per Nuova  
Pare  
11/10/2016

